



Oggetto: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "AMICI DEGLI ANIMALI ODV" PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA CARCASSE DI ANIMALI SELVATICI SU SUOLO PUBBLICO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE PROROGA DELLA VALIDITA' - APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 avente ad oggetto "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" che all'art. 4, comma 6 stabilisce che *"Le Regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà"*;

VISTA la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm. avente ad oggetto "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" che:

- all'art. 26, comma 6 bis dispone che *"La Regione emana specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché al funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici. Tali direttive disciplinano inoltre le modalità di consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonché di carcasse di ungulati ancora dotate di palchi o corna, o di soli palchi o corna"*;

- all'art. 62, comma 1 lett. g), dispone l'emanazione da parte della Regione di specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché altre modalità di cui all'art. 26, comma 6 bis;

VISTA la Legge regionale 30 luglio 2015, n.13 avente ad oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii, che all'art.40 stabilisce che:

"1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica che restano confermati alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna";

VISTA la Legge regionale 6 novembre 2019, n.23 avente ad oggetto "Misure urgenti per la definizione di interventi da avviare nell'esercizio finanziario 2019" che all'art.10 stabilisce che:

“1. Dopo il comma 6 quinquies del’art.26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n.8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e l’esercizio dell’attività venatoria) è aggiunto il seguente:

6 sexies. La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono il coordinamento dell’attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell’ambito del territorio di competenza, fatta salva l’applicazione della specifica normativa in materia sanitaria”.

2. I criteri di riparto delle risorse trasferite annualmente per le finalità di cui all’ articolo 26, comma 6 sexies, della legge regionale n. 8 del 1994 sono definiti nell’ambito delle convenzioni di cui all’ articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 21 (Misure urgenti per la definizione di procedimenti riguardanti l’esercizio finanziario 2016.”;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 2159 del 12/12/2023 è stata approvata la Convenzione fra la Regione Emilia –Romagna, la Città Metropolitana e le Province per l’esercizio delle funzioni regionali conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 e successive modifiche e integrazioni, valevole per il triennio 2023 / 2025 e che prevede, all’art. 4 – punto 3, un fondo destinato alle Province per il finanziamento dello svolgimento dell’attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell’ambito del territorio di competenza, fatta salva l’applicazione della specifica normativa in materia sanitaria, così come stabilito dall’art. 40 della L.R. 13/2015 come modificata e integrata dall’art. 9 della L.R. n. 23/2019;

DATO ATTO che con Atto del Presidente della Provincia di Ravenna Provincia n. 142 del 19/12/2023:

- è stato approvato lo ”Schema di Convenzione per il triennio 2023–2025 fra la Regione Emilia - Romagna e la Provincia di Ravenna per l’esercizio delle funzioni regionali conferite e delle attività assegnate ai sensi della L.R. 13/2015 e successive modifiche e integrazioni”, quindi sottoscritta tra la Regione Emilia – Romagna e la Provincia di Ravenna, con effetti giuridici dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2025;
- si è stabilito di rinviare a successivo atto del Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi informativi l'accertamento della somma dovuta alla Provincia da parte dalla Regione Emilia-Romagna a seguito di quanto disposto dalla convenzione stessa;

DATO ATTO, quindi, che la Provincia deve assolvere all’attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell’ambito del territorio di competenza;

DATO ATTO altresì:

- che tra la Provincia di Ravenna e l’Associazione “Amici degli Animali ODV” è stata più recentemente sottoscritta una convenzione, con durata dal 01/01/2024 al 31/12/2024, per il servizio di raccolta carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell’ambito del territorio di competenza (rep. N. 5268 del 01/12/2023 – p.g. n. 34217 del 01/12/2023);

- che l’associazione “Amici degli animali ODV”, con nota acquisita agli atti dell’Ente al p.g. n. 3346 in data 03/02/2025 ha manifestato la propria disponibilità a continuare una collaborazione stabile ed organizzata con la Provincia di Ravenna per far fronte alla problematica relativa al recupero delle carcasse degli animali;

RILEVATA la necessità di dare continuità, dopo la naturale scadenza della convenzione di cui sopra, al servizio di recupero tempestivo, trasporto e smaltimento delle carcasse di animali selvatici rinvenute su suolo pubblico nell’ambito del territorio di competenza, servizio da considerare essenziale sia sotto il profilo della sicurezza della circolazione stradale che della salute pubblica e che tale continuità possa essere garantita mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione con l’Associazione Amici degli Animali ODV che prosegua nella regolazione dei rapporti tra i due soggetti firmatari e regoli le condizioni di svolgimento del servizio di cui trattasi;

RILEVATO che al finanziamento del servizio previsto in Convenzione si provvederà interamente con quota parte del contributo regionale annualmente trasferito alla Provincia di Ravenna ai sensi della “Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Ravenna per l’esercizio delle funzioni regionali conferite ai sensi della L.R. 13/2015 e successive modifiche e integrazioni”, da corrispondere in relazione ai servizi resi;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla approvazione del testo di una nuova convenzione con l'Associazione Amici degli Animali ODV al fine dell'espletamento del servizio di cui trattasi, prevedendo per la stessa un periodo di validità dal 01/01/2025 al 31/12/2025, con possibilità di una eventuale proroga della stessa qualora la richiamata Convenzione tra la Regione e questa Provincia per l'esercizio delle funzioni regionali conferite ai sensi della L.R. 13/2015 venga rinnovata;

VISTO lo schema di convenzione tra questa Provincia e l'Associazione "Amici degli Animali ODV" per il servizio di raccolta carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO:

- deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2024 ad oggetto "Documento unico di programmazione (Dup) 2025-2027 ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 1, e art. 174 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 - Nota di aggiornamento - Approvazione";
- deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 20/12/2024 ad oggetto "Bilancio di Previsione triennio 2025-2027 ai sensi dell'art. 174, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 – Approvazione;
- l'Atto del Presidente n. 158 del 30/12/2024 ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027 - ESERCIZIO 2025 – APPROVAZIONE";

ACQUISITI tutti gli elementi necessari ai fini istruttori dalla Dott.ssa Lorenza Mazzotti, individuata quale responsabile del procedimento in base a quanto stabilito nell'obiettivo generale di primo livello 534101 "Attività di Polizia sul territorio (ambientale, stradale, e in altre materie)" del PEG 2025/2027 – Esercizio 2025, approvato con il sopra richiamato Atto del Presidente n. 158 del 30/12/2024;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 concernente: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi Informativi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO che in merito al presente atto sussistono gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

Per quanto esposto in premessa

1. DI APPROVARE il nuovo schema di Convenzione tra la Provincia di Ravenna e l'Associazione Volontariato "Amici degli Animali ODV" per il servizio di raccolta carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza, con validità dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, (allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale) con previsione della possibilità di eventuale proroga della stessa qualora la "Convenzione tra la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Ravenna per l'esercizio delle funzioni regionali conferite ai sensi della L.R. 13/2015 e successive modifiche e integrazioni" (in premessa richiamata e in scadenza al 31/12/2025) venga rinnovata;

2. DI FARE FRONTE al finanziamento del servizio previsto in Convenzione, in relazione al periodo di validità della stessa, interamente con quota parte del contributo regionale annualmente trasferito alla Provincia di Ravenna ai sensi della Convenzione sottoscritta con la Regione Emilia-Romagna, da corrispondere in relazione ai servizi resi;

3. DI DARE ATTO che le risorse economiche derivanti dal contributo regionale di cui trattasi risultano iscritte in bilancio per l'annualità 2025 con previsione di entrata al cap. 23450 ("Delega per acquisto di beni

di consumo e per prestazioni di servizi – spese per smaltimento carcasse di animali”) e previsione di spesa al cap. 13403/080 (“Spese per smaltimento carcasse di animali”), per € 24.461,99;

4. DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi Informativi la sottoscrizione della Convenzione allegata, con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendano necessarie in sede di sottoscrizione della Convenzione stessa;

5. DI DEMANDARE altresì al Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi Informativi l’adozione dei necessari atti di accertamento e impegno delle risorse finanziarie necessarie a far fronte agli adempimenti derivanti dalla convenzione durante il termine di vigenza della stessa

6. DI DEMANDARE al servizio competente gli adempimenti relativi alla trasparenza, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

DA’ ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024.

D I C H I A R A

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di garantire la continuità, dopo la scadenza della precedente convenzione, alla erogazione del servizio di raccolta carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell’ambito del territorio di competenza e addivenire quanto prima al perfezionamento della convenzione in oggetto.

LA PRESIDENTE F.F.
Valentina Palli
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e
ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____